

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

| | |
|---------------|---|
| (RM) SIRENA | Presidente |
| (RM) MARINARO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) PATTI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) GENOVESE | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) VARDI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore NOAH VARDI

Seduta del 19/05/2023

FATTO

1. Parte ricorrente si rivolge all'Arbitro contestando il diniego dell'intermediario rispetto alla richiesta di apertura di conto corrente. Il legale rappresentante *pro tempore* della società ricorrente riferisce di essersi recato presso una filiale dell'intermediario resistente per richiedere l'apertura di un conto corrente. Tuttavia, sottoposta la richiesta al direttore della filiale, quest'ultimo la respingeva, adducendo «scuse generiche del tipo “non sussiste alcun obbligo della banca di instaurare rapporti contrattuali”». Assume di aver diritto al radicamento del rapporto di conto corrente, sì da «poter lavorare». Chiede “di poter aprire il conto corrente all'impresa per poter lavorare”.

2. In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso, perché teso a conseguire una pronuncia costitutiva ovvero di condanna all'esecuzione di un c.d. *facere* infungibile. Nel merito, l'intermediario eccepisce l'infondatezza del ricorso, «non sussistendo in effetti alcun obbligo normativo che imponga ad un intermediario di contrarre un rapporto di conto corrente». Rileva che il costante orientamento dei Collegi territoriali e di coordinamento ha escluso, in casi simili a quello di specie, «la sussistenza di un astratto obbligo a contrarre in capo agli intermediari che si porrebbe chiaramente in contrasto con il principio di libertà imprenditoriale». Precisa che, «fatta salva l'ipotesi del “conto di base” di cui all'art. 126-*noviesdecies*, comma 1, TUB, ipotesi che tuttavia non si può applicare al caso di specie in quanto riservata a soggetti



consumatori (mentre la società ricorrente dichiara di essere un “non consumatore”), non vi è alcuna disposizione in base alla quale le banche risultino obbligate ad aprire un conto corrente a chiunque lo richieda», e che opinare diversamente significherebbe contraddire la natura imprenditoriale dell’attività bancaria sancita dall’art. 10, comma 1, TUB. Ciò posto, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero respinto.

3. In sede di repliche, la società ricorrente obietta che il contegno della banca viola gli artt. 1, 41 e 47 della Costituzione, ciò che mette «in risalto le nulle o lievi ragioni del diniego espresse dall’Istituto di Credito», che si appuntano sul carattere di ‘non consumatore’ del cliente e sulla insussistenza di un obbligo «di aprire il conto corrente, senza menzionare minimamente i motivi di resistenza». Ritiene che le motivazioni ivi addotte a sostegno del diniego all’apertura del conto corrente appaiono del tutto generiche in quanto: non sussistono gravi motivi legati al contrasto del riciclaggio; la società si occupa di «compravendita di beni nel mercato finanziario per conto proprio e senza che ciò comporti alcun tipo di gestione per conto di terzi e di rapporti con il pubblico e pertanto non necessita di alcun tipo di autorizzazione o iscrizioni in albi o registri particolari presso enti pubblici o privati o presso la CONSOB»; il legale rappresentante della società ricorrente «ha già in passato intrattenuto una serie di rapporti di conto corrente presso le filiali di ***** che si sono regolarmente sviluppati senza che vi sia stato mai alcun tipo di rilievo e di contestazione da parte della banca oggi resistente»; la banca si è peraltro dichiarata disponibile all’apertura immediata di un conto corrente per la persona fisica dell’amministratore, con l’abilitazione alla piattaforma per la compravendita di strumenti finanziari, «mentre tale piattaforma non è abilitata per le persone giuridiche, e ciò non può che alimentare ulteriori dubbi circa il comportamento tenuto dall’istituto di credito». Ritiene che la condotta della banca sia dunque anomala e contraddittoria, sicché il rifiuto opposto all’apertura del conto corrente aziendale e del conto deposito titoli è chiaramente illegittimo ed immotivato. Insiste per l’accoglimento del ricorso.

4. In sede di controrepliche, riportandosi al contenuto delle controdeduzioni, l’intermediario rileva che sono «prive di pregio le considerazioni circa una presunta violazione di tre principi costituzionali da parte della scrivente banca per non aver aperto un conto corrente ad una società a responsabilità limitata, attesa l’inesistenza di un astratto obbligo a contrarre in capo agli intermediari, considerato che, se vi fosse un obbligo di tal specie, si porrebbe evidentemente proprio in contrasto con il principio di libertà imprenditoriale». Insiste per l’accoglimento delle conclusioni già formulate.

DIRITTO

1. L’oggetto del ricorso attiene al rifiuto opposto dall’intermediario resistente alla richiesta di apertura di un conto corrente formulata dalla società ricorrente. La ricorrente contesta, in particolare, la legittimità del comportamento dell’intermediario, in quanto il rifiuto dello stesso sarebbe sorretto da motivazioni generiche e vaghe, e la ricorrente avrebbe un legittimo diritto ad ottenere l’apertura del conto “per poter lavorare”: il rifiuto dell’intermediario secondo la ricorrente violerebbe quindi gli artt. 1, 41 e 47 della Costituzione, minando la possibilità per l’appunto di lavorare e il diritto di iniziativa economica, nonché precludendo alla società di accantonare risparmi. Il Collegio è chiamato quindi ad accertare o meno la sussistenza di un obbligo in capo all’intermediario resistente di dar seguito alla richiesta di apertura del conto corrente formulata dalla ricorrente e la conseguente correttezza o meno della condotta dell’intermediario.

Va innanzitutto esaminata l’eccezione di incompetenza sollevata dall’intermediario resistente, in quanto il ricorso sarebbe volto ad ottenere dall’Arbitro una pronuncia costitutiva ovvero di condanna all’esecuzione di un c.d. *facere* infungibile. Sul punto, il



Collegio osserva che le richieste di condanna all'esecuzione di obblighi di *facere* infungibile esorbitano dalla cognizione dell'Arbitro e sono dunque inammissibili ai sensi delle disposizioni ABF (*ex plurimis*, Collegio Roma dec. n. 23238/2019; Collegio Roma dec. n. 9497/2018; Collegio Milano dec. n. 3061/2017). Ciononostante, il Collegio ritiene che la domanda del ricorrente sottintenda una richiesta di accertamento della legittimità della condotta della resistente nel rifiuto di apertura del conto corrente, e in tali termini, possa essere esaminata (Cfr. Collegio Roma dec. n. 4325/2013; Collegio Roma dec. n. 8603/2014; Collegio Roma dec. n. 23238/2019).

2. Nel merito, il Collegio rileva innanzitutto che per consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario va escluso che sulla banca gravi un obbligo a contrarre e che, corrispondentemente, al ricorrente possa essere riconosciuto il diritto all'apertura di un conto corrente. La configurazione di un obbligo a contrarre sarebbe incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività bancaria sancita dall'art. 10, comma 1, TUB e comunque all'Arbitro non è consentito «sostituirsi all'intermediario nella valutazione della convenienza di un'operazione, in quanto demandata alla discrezionalità di quest'ultimo» (Collegio Coord. dec. n. 6182/2013. V. anche Collegio Bologna dec. n. 15552/2017; Collegio Palermo dec. n. 2139/2021).

Il Collegio osserva tuttavia come il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario sia anche "nel senso che le banche siano tenute al rispetto dei canoni generali di buona fede e correttezza nelle relazioni con la propria clientela sicché «è da ritenere indiscutibile l'attuale sussistenza di un diritto del cliente a ricevere indicazioni, anche se di carattere generale (in quanto applicazione di criteri elaborati per la generalità della clientela), ma pur sempre adeguatamente rapportate alle concrete circostanze individuali, circa le ragioni dell'eventuale diniego di credito» (Coll. Coord., dec. n. 6182/2013). Deve quindi ritenersi che il rispetto dei principi di buona fede e correttezza debba avvenire anche nella fase precontrattuale, ex art. 1337 c.c." (Collegio Palermo dec. n. 2139/2021). Il Collegio ritiene che ciò si riferisca anche all'apertura di conto corrente e all'esigenza che le "decisioni della banca di segno negativo rispetto alla richiesta del cliente, pur in sé legittime in quanto discrezionali, vengano comunque sorrette dall'esplicitazione, anche sintetica, dei motivi che le hanno determinate" (Collegio Bologna, dec. n. 15552/2017). Alla stregua di questi orientamenti, il Collegio rileva che nel caso di specie la Banca resistente non abbia offerto alcuna indicazione, nemmeno di carattere generale, delle motivazioni alla base del rifiuto, contravvenendo al rispetto dei richiamati principi di buona fede e correttezza nelle relazioni con la clientela.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario per non aver fornito adeguata motivazione in merito al rifiuto di apertura del conto corrente. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 5928 del 13 giugno 2023

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA